



COMUNE DI SPILAMBERTO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 30/11/2020 esecutiva in data 14/12/2020

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art.5 Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- Art. 6 Ammissione nelle strutture cimiteriali
- Art. 7 Feretri
- Art. 8 Reparti speciali nei cimiteri
- Art. 9 Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri
- Art. 10 Inumazione
- Art. 11 Esumazioni ordinarie
- Art. 12 Esumazioni straordinarie
- Art. 13 Tumulazione
- Art. 14 Tumulazione aggiuntiva di feretri, cassette per resti ossei e urne cinerarie
- Art. 15 Estumulazione ordinaria
- Art. 16 Estumulazione straordinaria
- Art. 17 Ispettori sanitari
- Art. 18 Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri
- Art. 19 Trasporto di salme, cadaveri e dei resti mortali. Trasporto da e per l'estero
- Art. 20 Attività funebre
- Art. 21 Attività di medicina necroscopica – obitorio – deposito di osservazione
- Art. 22 Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camera mortuaria
- Art. 23 Sepolture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie.
Sepolture in loculi: lapidi
- Art. 24 Materiali ornamentali delle sepolture private
- Art. 25 Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe
- Art. 26 Collocazione di lapidi funerarie
- Art. 27 Traslazioni salme
- Art. 28 Traslazione ceneri e resti mortali
- Art. 29 Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie
- Art. 30 Orario di apertura e chiusura cimiteri
- Art. 31 Disciplina di ingresso nei cimiteri
- Art. 32 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- Art. 33 Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art. 34 Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art. 35 Esecuzione dei lavori – Responsabilità
- Art. 36 Sepolture private
- Art. 37 Modalità di concessione
- Art. 38 Decorrenza delle concessioni
- Art. 39 Provvedimento di concessione
- Art. 40 Uso delle concessioni
- Art. 41 Manutenzione delle sepolture
- Art. 42 Subentri
- Art. 43 Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi perpetui o a tempo determinato

- Art. 44 Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private
- Art. 45 Decadenza e revoca della concessione
- Art. 46 Estinzione di concessione cimiteriale

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 Pagamento delle operazioni cimiteriali
- Art. 48 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento
- Art. 49 Abrogazioni di norme
- Art. 50 Obblighi personale cimitero
- Art. 51 Fonti normative
- Art. 52 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi di Polizia Mortuaria in ambito comunale; questi, in osservanza delle disposizioni vigenti, sono relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, delle ceneri, dei resti mortali; alle norme di comportamento all'interno dei cimiteri e annessi locali; alla concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2 Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, e, per quanto di competenza, dal Dirigente/Responsabile di Servizio.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis, e 114 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale
- 3) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, e 109 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nel territorio comunale sono previsti i seguenti cimiteri:

- Spilamberto
- San Vito

La vigilanza ed il controllo dell'osservanza delle disposizioni sul funzionamento dei cimiteri è di competenza del Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

Articolo 3 Responsabilità

- 1) Il Comune avrà cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o derivanti dall'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono

tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 4 **Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. recupero e relativo trasporto di salme di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- b. la deposizione delle ossa nell'ossario comune e delle ceneri nel cinerario comune;
- c. inumazione, cremazione, esumazione, estumulazione ordinarie di cadaveri, di cui anche i familiari siano indigenti; ad esclusione delle operazioni che riguardano sepolcri PRIVATI i quali non possono in alcun modo far carico sulla collettività.
- d. la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura nei cimiteri comunali per le salme di persone non abbienti, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei Servizi Sociali ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Per tutte le operazioni non classificate gratuite dalla legge il Comune ha l'obbligo del recupero della tariffa, da eseguire con le modalità previste dai regolamenti comunali, anche nel caso di dichiarato disinteresse dei familiari aventi titolo.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso.

Il Comune garantisce il servizio gratuito di cui al punto a. mediante il servizio delle Agenzie funebri presenti sul territorio in possesso dei requisiti di legge, che provvederanno al trasporto delle salme rinvenute in luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta, a disposizione dell'autorità giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio e deposito di osservazione.

La richiesta di intervento, da parte della Pubblica Sicurezza e delle forze dell'ordine, si effettua seguendo prassi già consolidate le quali prevedono che le forze dell'ordine chiamino le agenzie in base alla convenzione in essere col comune, a meno che i famigliari non abbiano già provveduto.

Articolo 5 **Atti a disposizione del pubblico**

- 1) Presso gli uffici dei servizi di Polizia Mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, il registro delle sepolture di cui all'Articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali di Polizia Mortuaria o nel cimitero:
 - 1) l'orario di apertura e chiusura;
 - 2) copia del presente regolamento;
 - 3) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 6 Ammissione nelle strutture cimiteriali

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme le ceneri ed i resti mortali di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Spilamberto;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte la residenza;
- c) I cadaveri, le ceneri, i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'Articolo 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990, con almeno uno dei genitori residenti nel Comune;
- e) aventi il coniuge, i genitori o figli sepolti in un cimitero del Comune di Spilamberto.

possono essere accolti se esiste la disponibilità,

- i nati nel Comune di Spilamberto
- coloro che sono coniugati con persone nate nel Comune
- casi particolari per i quali è demandata al Sindaco la decisione finale

Articolo 7 Feretri

Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 8, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90. Il feretro e il suo confezionamento dovranno anche rispondere a quanto disposto nella determinazione del Responsabile del Servizio di Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna n. 13871 del 6 ottobre 2004. Le salme devono essere collocate nel feretro rivestite con abiti o decentemente avvolte in lenzuola e, se destinate all'inumazione, dovranno essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

Articolo 8 Reparti speciali nei cimiteri

A norma dell'Articolo 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico. La sepoltura, in tal caso, è consentita previo parere della Comunità competente.

Articolo 9 Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri

Nei reparti speciali previsti dall'Articolo 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente, è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco o il dispositivo meglio conosciuto come "barriera".

Articolo 10

Inumazione

I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie cosiddette decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la durata dell'inumazione, le misure delle fosse e la loro ampiezza, la divisione in riquadri, il loro numero, la loro tipologia e struttura per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti nei limiti del vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e dell'Articolo 2 del Regolamento regionale n. 4 del 23 maggio 2006.

Articolo 11

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono di norma dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno. L'informazione relativa alle scadenze verrà data affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare e tramite il sito internet del Comune e L'Albo Pretorio on-line. I congiunti delle salme da esumare dovranno presentare domanda presso gli uffici di Polizia Mortuaria per la collocazione dei resti mortali, con pagamento delle tariffe vigenti. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite. E' compito degli operatori cimiteriali stabilire se un cadavere è mineralizzato al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà inumato nel campo indecomposti. Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si potrà ridurre a due anni. In conformità a quanto prescritto dalle norme è possibile, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, procedere alla sua cremazione, previo assenso degli aventi diritto. Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione di cadavere mineralizzato vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliercle per cremarle o per deporle in cellette ossario o in altri loculi o tombe di famiglia.

Articolo 12

Esumazioni straordinarie

L'esumazione di una salma è straordinaria qualora venga richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione. L'esumazione straordinaria può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per cremazione o per traslazione ad altra sepoltura. Di norma, si può effettuare in tutti i mesi dell'anno, preferibilmente nei mesi da ottobre ad aprile.

Nel caso in cui non siano trascorsi almeno due anni dalla morte, si richiederà il parere dell'autorità sanitaria competente, anche per ridurre eventuali rischi derivanti da esumazioni condotte su defunti deceduti a seguito di malattia infettivo-diffusiva. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Articolo 13

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree anche costruite da privati su aree avute in concessione per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture a tumulazione, comprese quelle riguardanti i sepolcri di famiglia, sono oggetto di concessione secondo le modalità contenute nel presente regolamento. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle

caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli Articoli 76 e 77, e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'Articolo 106, del D.P.R. del 10.9.1990 – n. 285, oltre a quanto previsto nel regolamento regionale n. 4 del 23.05.2006 La bonifica del loculo, in caso di perdita liquidi, deve essere effettuata dal concessionario e/o eredi a proprie spese nei tempi previsti nella comunicazione inviata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria. Nel caso di inadempienza il lavoro verrà eseguito ad opera del comune con rivalsa nei confronti del concessionario e/o eredi.

Articolo 14

Tumulazione aggiuntiva di feretri, cassette per resti ossei e urne cinerarie

E' possibile inserire, pagando una soprattassa, all'interno di tutti i sepolcri e più precisamente in eccedenza rispetto al numero concesso, cassette per resti ossei ed urne cinerarie. L'importo della soprattassa viene determinato secondo criteri indicati nell'apposito atto deliberativo del Comune. Nei loculi a concessione perpetua oltre ai resti ossei e alle urne cinerarie è possibile tumulare feretri riducendo le salme già tumulate in precedenza e pagando un diritto di rioccupazione stabilito da apposito atto deliberativo del Comune.

Restano tuttavia ferme le seguenti prescrizioni:

- presenza nel sepolcro dello spazio necessario;
- permanenza nel sepolcro oggetto di concessione del/i defunto/i nominati nel contratto di concessione, anche ridotti in cassetta di resti ossei o cremati.
- rispetto di quanto contenuto nel Regolamento Regionale n. 4 del 23.05.2006, Articolo 2, comma 16.

In caso di concessioni per le quali non risulti dall'Archivio comunale essere stato stipulato il relativo contratto, si considera, come criterio probante il riconoscimento del diritto d'uso sulla concessione, la discendenza in linea retta dal/dai sepolto/i o l'esibizione della ricevuta di pagamento della concessione del loculo.

Articolo 15

Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione o comunque dopo un periodo di tumulazione minimo di 20 anni.

Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate è prevista la cremazione o la inumazione nel campo indecomposti per un periodo di 5 anni. Detto periodo si potrà ridurre a due anni, qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme.

Nel caso di concessione perpetua l'estumulazione del cadavere menzionato nell'atto di concessione, senza che ne siano tumulati i resti ossei o le ceneri nel loculo stesso, fa decadere la concessione e il loculo tornerà ad essere disponibile per la vendita.

Gli oneri per suddette operazioni sono a carico degli interessati, detti oneri sono fissati da apposita deliberazione della Giunta Comunale, in caso di inesistenza o irreperibilità dei parenti il Comune si farà carico dei costi delle operazioni.

Gli interessati dovranno provvedere alla rimozione della lapide tramite proprio incaricato e a proprie spese.

Articolo 16

Estumulazione straordinaria

Le estumulazioni straordinarie si eseguono anche senza la presenza dell'Ispettore Sanitario, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per cremarla o per darle una diversa

sepoltura nello stesso o in altro Comune. Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere. Le estumulazioni straordinarie da loculi in concessione perpetua si eseguono secondo le condizioni previste dall'art. 27 del presente regolamento.

Articolo 17 **Ispettori sanitari**

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico – sanitario da richiedere all’Azienda Sanitaria Locale (Articolo 12 LR 19/2004).

Articolo 18 **Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri**

La cremazione di una salma è autorizzata dal Responsabile di Servizio del comune dove è avvenuto il decesso quando risulti la volontà del defunto di essere cremato.

Questa volontà può risultare espressa con le seguenti modalità:

1. in presenza di una espressa disposizione testamentaria in tal senso del defunto;
2. qualora in mancanza di disposizione testamentaria la cremazione venga richiesta espressamente dal coniuge superstite;
3. qualora, in mancanza di disposizione testamentaria ed in assenza di coniuge superstite, la cremazione venga richiesta espressamente dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. del cod. civ. (ascendenti, discendenti e collaterali entro il sesto grado); nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
4. quando viene presentata una dichiarazione scritta in carta libera, datata e convalidata dal presidente di una associazione riconosciuta, avente tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, in cui l’associato chiede espressamente la cremazione della sua salma.

A questa espressione di volontà, occorre allegare: certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il deceduto non era portatore di stimolatore cardiaco; eventuale nulla osta autorità giudiziaria;

per gli stranieri è sufficiente sapere che la cremazione non è vietata dall’ordinamento del Paese straniero di appartenenza del defunto.

E’ possibile pervenire alla cremazione dei cadaveri, dei resti ossei e dei resti mortali anche non completamente scheletrizzati (mummificazione, saponificazione, corificazione); per questi ultimi purché sia decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni. In tali casi l’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Responsabile di Servizio del Comune di sepoltura. La dispersione delle ceneri in mancanza di volontà espressa per iscritto dal defunto, può essere dichiarata. In assenza di coniuge e parenti di primo grado, la dispersione delle ceneri può essere chiesta anche dagli altri parenti, di grado più prossimo, e da tutti quelli di pari grado, naturalmente sempre che questa fosse la volontà del defunto.

La dispersione è vietata nei centri abitati; è invece consentita nel territorio del Comune di Spilamberto

- in aree interne ai cimiteri appositamente destinate;
- in natura e precisamente lungo il greto del fiume Panaro, lato Spilamberto (terreno demaniale) nella zona raggiungibile da Via Ponte Marianna proseguendo lungo il “Percorso

Natura” per almeno 500 metri verso nord e quindi fino al fiume Panaro, luogo che si trova lontano da manufatti e pertanto riconosciuto idoneo a tale operazione.;

- in aree private, previa autorizzazione del proprietario dell’area.

La dispersione delle ceneri viene eseguita, nel rispetto della volontà del defunto, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Affidamento:

a) caratteristiche delle urne cinerarie destinate alla conservazione presso il familiare affidatario:

- l’urna dovrà essere esclusivamente di metallo; è ammesso materiale diverso a condizione che l’urna sia almeno provvista di una anima di metallo a contatto con le ceneri;
- nessuna limitazione relativa alla forma ma l’ingombro massimo dell’urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 25x24,5x50;
- l’urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.

b) caratteristiche del luogo di conservazione delle urne cinerarie:

- l’urna dovrà essere custodita in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione, da collocarsi in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l’assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.

c) prescrizioni generali:

a carico dell’affidatario:

- Dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione comunale;
- Indicazione esatta del luogo di conservazione, con esplicito riferimento che lo stesso risponde alle caratteristiche fissate più sopra;
- Dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- Dichiarazione di conoscenza:
 - dell’obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l’urna sigillata nonché l’apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
 - delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
 - dell’obbligo di informare l’Amministrazione comunale della variazione del luogo di custodia dell’urna cineraria;
 - della possibilità di trasferimento dell’urna in Cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l’urna., ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un Cimitero del Comune;
 - del divieto all’affidamento -anche temporaneo – dell’urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell’autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l’urna;

a carico dell’Amministrazione comunale:

- Collocazione delle ceneri in cinerario comune qualora al rinvenimento di urna cineraria non segua l’individuazione di uno specifico affidatario;

d) procedura per la riconsegna di urna cineraria già affidata:

- Cessando le condizioni per l'affidamento, o per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l'urna dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza rispettivamente dai suoi aventi causa o dallo stesso affidatario all'Autorità comunale che provvederà a:
 - A. tumulare l'urna in un Cimitero del Comune sempre che colui che restituisce disponga in tal senso, con assunzione delle spese relative. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un Cimitero del Comune;
 - B. collocare le ceneri nell'apposito cinerario comune, in caso di mancata assunzione di tali oneri .

La violazione, anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento -salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'Articolo 411 del codice penale, può dar luogo alla decadenza dallo stesso affidamento con conseguente ritiro dell'urna e applicazione di sanzione ai sensi della vigente normativa.

e) procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento di urna cineraria a persona legittimata a ottenerlo:

1. "Presentazione di una istanza da parte dell'affidatario unico, individuato in vita dal de cuius, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto manifestata:
 - In forma scritta dal defunto sia in forma testamentaria che in altra forma olografa;
 - In forma verbale come dichiarato dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblico ufficiale, con sottoscrizione autenticata, nella quale sia dato atto del fatto che l'affidamento al soggetto indicato rispetta la volontà del de cuius. Nell'istanza, in bollo, indirizzata al Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali, dovranno essere indicati:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - l'indicazione esatta del luogo di conservazione, con esplicito riferimento che lo stesso risponde alle caratteristiche fissate più sopra;
 - la dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli
 - determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

La dichiarazione di conoscenza:

- dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto
- delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
- dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria entro il termine massimo di 10 giorni;
- della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intendesse più conservare l'urna. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un Cimitero del Comune di Spilamberto;
- del divieto all'affidamento -anche temporaneo - dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'Autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l'urna;
- della facoltà del Comune di conferire le ceneri nel cinerario comune in caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario.

2. Rilascio di Autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria in bollo nella quale dovranno

essere riportati:

- Le generalità del defunto;
 - Le generalità dell'affidatario, la sua residenza nonché l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - Il richiamo all'impegno assunto nell'istanza dal richiedente al rispetto e alla piena osservanza di tutte (nessuna esclusa) le prescrizioni previste nel presente disciplinare e puntualmente riportate nella stessa autorizzazione;
 - I destinatari del provvedimento e cioè: l'affidatario, il Comune di decesso nel caso in cui questo sia diverso da Spilamberto così come il Comune dove l'affidatario ha la residenza, sempre se diversa da Spilamberto.
3. Registrazione in apposito Registro/Schedario: -del numero progressivo relativo alla posizione e riportato sull'autorizzazione; -delle generalità del defunto nonché dei dati relativi al decesso e alla cremazione; -delle generalità dell'affidatario, compresa sia la residenza legale che, se diverso, l'indirizzo del luogo ove l'urna cineraria verrà conservata; -previsione di appositi spazi destinati alla registrazione di eventuali variazioni.

Articolo 19

Trasporto di salme, cadaveri e dei resti mortali Trasporto da e per l'estero

Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte. La salma se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o se vi è un'espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato. Alla richiesta è necessario allegare un certificato rilasciato dal medico curante o da un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, che attesti l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato e la possibilità di trasporto senza pregiudizio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna. Il trasporto deve avvenire deponendo la salma in un contenitore impermeabile non sigillato, necessariamente a bara aperta in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Dopo l'accertamento della morte la salma è definita cadavere. L'autorizzazione al trasporto, unico provvedimento con il quale prevedere tutti i trasferimenti (abitazione, luogo di onoranze, cimitero, ecc.), deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere. Il trasferimento deve essere effettuato con auto funebre, nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e con l'utilizzo di personale adeguato sia in termini numerici che per conoscenza delle modalità regolamentari. Tale autorizzazione deve essere consegnata al cimitero o al forno crematorio. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve inoltre verificare: -la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto; -l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione; -le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopradette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. Poiché l'attività sopradescritta viene attribuita dalla L.R. n. 19/04 direttamente alle imprese che effettuano attività funebre (e che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune) non necessita di delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro, ceralacca, modulistica ecc.) necessari. Il timbro utilizzato per sigillare il feretro dovrà riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre e il numero identificativo dell'autorizzazione.

Per il trasporto di resti mortali, intesi come esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti

dall'incompleta scheletrizzazione che non presentino parti molli, si deve utilizzare un contenitore di materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome e data di morte del defunto. Il trasporto, se fuori dal cimitero, deve essere accompagnato dal documento di autorizzazione al trasporto sopracitato. Per il trasporto fuori dal cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico – sanitarie, il contenitore viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale.

Il trasporto di cadavere da e per l'estero, per i Paesi aderenti alla convenzione di Berlino, è autorizzato dal Comune del luogo del decesso e dev'essere accompagnato dal "passaporto mortuario" redatto in lingua italiana e in un'altra lingua fra le più usate (ad es. francese) e deve contenere le generalità del *de cuius*, la data di morte. E' necessario allegare alla richiesta: estratto atto di morte, autorizzazione al seppellimento dell'ufficiale dello stato civile, certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;

Per i trasporti all'estero verso Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, inoltre, in aggiunta alla documentazione sopra descritta, occorrerà allegare il nulla osta dell'autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il cadavere va sepolto e attestazione di chiusura del feretro ad opera dell'addetto dell'agenzia di Onoranze funebri in veste di incaricato di pubblico servizio. Va informato il Prefetto della Provincia di frontiera. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali.

Articolo 20 **Attività funebre**

Per attività funebre si intende un servizio, le cui modalità di esercizio ed attivazione sono previste dall'Articolo 13 della L.R. n.19/2004 e relativi provvedimenti attuativi, che comprende e assicura in forma congiunta le sottoelencate prestazioni:

- disbrigo, su mandato dei familiari delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

Articolo 21 **Attività di medicina necroscopica – obitorio – deposito di osservazione**

Le Aziende sanitarie garantiscono funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Provvedono al riscontro diagnostico per accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale. L' accertamento della realtà della morte viene effettuato dal medico necroscopo individuato tra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale inclusi i medici di medicina generale. Le funzioni obitoriali e di osservazione dei cadaveri di cui agli Articolo 12 e 13 del D.P.R. n. 285/90 sono assicurate attraverso appositi accordi con le strutture sanitarie della Provincia di Modena.

Articolo 22 **Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camera mortuaria**

In almeno un cimitero del Comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

- a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;

b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. Periodicamente per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematori.

Articolo 23

Sepulture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie Sepulture in loculi: lapidi.

Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dall'Amministrazione comunale, di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici. Il cippo dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Sulle sepulture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, lastre sepolcrali copritomba.

Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le seguenti dimensioni standard:

-lastra di marmo orizzontale: adulti cm 170 x 70; bambini di età inferiore ai 10 anni cm 130 x 40; -lapide verticale: adulti cm 60 x 60; bambini di età inferiore ai 10 anni cm 30 x 40. Ogni lapide verticale dovrà avere un basamento delle seguenti dimensioni: adulti cm 66 x 30; bambini di età inferiore ai 10 anni cm 36 x 30. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi. Al momento della posa definitiva del monumento lapideo si dovrà tenere conto che la superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, sia pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fosse di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

Per le lapidi da apporre ai loculi situati nella parte storica del cimitero è obbligatorio attenersi allo stile e ai colori preesistenti.

Per entrambi i tipi di sepoltura la posa in opera delle lapidi è eseguita da ditta privata appositamente autorizzata. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno. Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

Il servizio di Polizia Mortuaria potrà d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette. Nel caso di inadempienza alle prescrizioni il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 24

Materiali ornamentali delle sepulture private

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri oggetti non confacenti al decoro e alla sacralità del luogo. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 25

Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, non arrechino danni alle strutture cimiteriali e non superino l'altezza delle lapidi. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli saranno rimossi d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro. Si fa divieto di depositare dietro le lapidi nei campi comuni e dietro le cripte, vasi, oggetti e attrezzature. In caso contrario verranno rimossi direttamente dagli addetti ai servizi cimiteriali senza alcun preavviso.

Articolo 26

Collocazione di lapidi funerarie

Il Comune fornisce il cavo-luce per la lampada. Sarà a carico del concessionario verificare che il marmista al momento della posa adotti tutti i sistemi di sicurezza per il fissaggio. Sarà responsabilità del concessionario qualsiasi danno arrecato a cose o persone dovuto alla cattiva esecuzione del fissaggio della lapide.

Articolo 27

Traslazioni salme

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale, resto osseo o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del comune e fuori comune nonché per cremazione.

Le richieste di traslazione possono essere effettuate solo per i seguenti motivi:

- avvicinamento di coniugi o genitori/figli
- in caso di possibilità di utilizzo loculo in concessione perpetua
- cremazione

Le traslazioni di cui sopra sono ammesse alla condizione che avvenga in ogni caso la restituzione al comune del loculo liberato.

Articolo 28

Traslazioni di ceneri e resti mortali

Non sussistono limiti di tempo, di parentela o affinità per la traslazione di ceneri e/o di resti ossei all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri del Comune o in un cimitero fuori Comune.

Articolo 29

Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 30

Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari stabiliti e resi pubblici mediante avvisi affissi presso i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

Articolo 31

Disciplina di ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi. Sono esclusi: biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati.

E' vietato l'ingresso:

- alle persone munite di capaci contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato;
- ai questuanti;
- alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai cani o altri animali, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.
- ai minori di 14 anni se non accompagnati da adulti

Nei cimiteri, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile ai portatori di handicap con autorizzazione esposta sul mezzo e rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici o dalla Polizia Municipale.

Articolo 32

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con le caratteristiche del luogo.

In particolare si fa divieto di:

- parlare a voce alta, ridere, diffondere musica senza preventiva autorizzazione;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare fango o neve sui tumuli;
- calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
- turbare la quiete del luogo, il libero svolgimento di cortei, riti o commemorazioni - impossessarsi di materiali ed attrezzature per le pulizie messe a disposizione dall'Amministrazione nei vari punti prestabiliti;
- depositare arredi nelle arcate, dietro alle cripte ed in ogni altro spazio cimiteriale.
- qualsiasi attività commerciale.

Articolo 33

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, si deve dare comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, gli interessati debbono valersi di imprese private.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione temporanea limitata al periodo dell'intervento rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.).

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali

danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Alle imprese stesse non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, nel qual caso i lavori dovranno essere autorizzati dall'Ufficio di Polizia Mortuaria; in particolare nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti all'interno dei Cimiteri.

E' vietato alle imprese servirsi delle scale al servizio dei dolenti e delle attrezzature di proprietà comunale.

E' altresì vietato allacciarsi alle utenze comunali di acqua e luce. E' fatto divieto alle imprese autorizzate di eseguire lavori per conto di privati o di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Articolo 34

Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per i fiorai e per i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori di cui all'articolo precedente valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese.

Articolo 35

Esecuzione dei lavori -Responsabilità

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori relativi agli arredi funerari, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 36

Sepulture private

Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali, le prescrizioni riportate nella concessione edilizia, nell'atto di concessione dell'area, nonché le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. n. 285/90.

Tutte le concessioni di cui sopra sono subordinate al pagamento delle tariffe vigenti in materia.

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere, entro tre anni dalla data di concessione dell'area, il titolo edilizio al competente ufficio comunale, e i lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio di tale titolo. Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di rilascio ed efficacia del suddetto titolo, o qualora i lavori non terminino entro tre anni dalla data di rilascio di tale titolo, il privato concessionario dell'area decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa (ai sensi dell'art.45 del presente Regolamento). L' area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune e la somma versata all'atto della concessione sarà trattenuta dal Comune. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa incaricata dal concessionario ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno circostante eventualmente danneggiato. I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni-costruzioni-ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori. Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 37

Modalità di concessione

La concessione di diritto d'uso dei manufatti può essere data solo in presenza di una salma, di resti ossei o ceneri.

La durata delle concessioni è fissata come segue:

anni 30 loculi

anni 60 loculi per bambini

anni 60 ossari

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per quanto riguarda la durata, continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione.

A richiesta dell'interessato è consentito il rinnovo di anni 30 per una sola volta.

La titolarità della concessione non può essere trasferita a terzi.

La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o speculazione.

In deroga a quanto sopra l'assegnazione di un loculo può essere autorizzata:

- per il coniuge del defunto che abbia compiuto il 60° anno di età per la durata di anni 60 e contestualmente alla concessione del loculo riservato alla salma;
- per chi abbia compiuto il 60° anno di età e in assenza di parenti ed affini viventi, accettando l'assegnazione in ultima fila per la durata di anni 60.

L'assegnazione dei loculi è effettuata a scelta degli interessati.

Quando il Comune rientra in disponibilità di loculi doppi o quadrupli per rinuncia dei concessionari, prima di procedere ad una nuova concessione degli stessi, si dovranno fare lavori di ristrutturazione al fine di rendere ogni posto indipendente e porre quindi ogni feretro in loculo separato così come disposto all'art. 76 D.P.R. 285/90, oppure destinandoli ad una sola salma.

Articolo 38

Decorrenza delle concessioni

Le concessioni hanno decorrenza dalla data scritta sul contratto di concessione.

La concessione scaduta può essere rinnovata per 30 anni, una sola volta, in caso contrario il loculo deve essere liberato per renderlo disponibile ad altra sepoltura.

I loculi scaduti e non rinnovati saranno oggetto di un elenco che sarà pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune per informare i famigliari esistenti. Se nessun famigliare si presenta, il Comune procederà d'ufficio alla destinazione dei resti rinvenuti all'estumulazione.

Articolo 39

Provvedimento di concessione

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata;
- c) il concessionario: la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore,
- d) nome, cognome e dati anagrafici dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione nel rispetto del presente regolamento.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario.

Articolo 40

Uso delle concessioni

CONCESSIONI A TEMPO DETERMINATO: uso circoscritto alla persona per cui è stata fatta la concessione

CONCESSIONI PERPETUE: uso riservato al concessionario ed ai suoi familiari sono trasmissibili al coniuge del concessionario ed agli ascendenti e discendenti in linea retta.

TOMBE DI FAMIGLIA costruite su area concessa a privati e “COSI’ DETTE” **TOMBE DI FAMIGLIA** concessione di arcata composta da singoli loculi: il diritto d’uso è trasmissibile al coniuge del concessionario, agli ascendenti e discendenti di qualsiasi grado, ai loro coniugi, ai fratelli e sorelle ed ai rispettivi coniugi.

Vale sempre e comunque quanto riportato nell’atto di concessione originario.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, ad esempio erede testamentario.

Articolo 41

Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue e delle aree è compito dei concessionari e/o eredi. Rientrano nella manutenzione gli interventi ordinari o straordinari necessari per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l’igiene e la sicurezza al sepolcro e all’area concessionata. Sarà cura degli interessati procurarsi le eventuali autorizzazioni edilizie e, se necessaria, della Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio. Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Articolo 42

Subentri

In caso di decesso del concessionario gli aventi diritto assumono la qualità di concessionari. Se non vi è stata designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvederà d’ufficio ad individuarlo scegliendolo con criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Articolo 43

Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi perpetui o a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui o a tempo determinato a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da uno degli aventi diritto che deve comunicarlo agli altri aventi titolarità sulla concessione.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune. Per i loculi con concessione a scadenza non è prevista nessuna restituzione, mentre per i loculi con concessione perpetua, spetta al concessionario, o agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari al 30% della tariffa in vigore per le concessioni trentennali, al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune.

Articolo 44

Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione. La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro. Il manufatto rientra nella disponibilità del Comune previo versamento di un corrispettivo per il suo valore.

Articolo 45

Decadenza e revoca della concessione

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando il loculo non sia occupato, entro 90 giorni dal decesso, dalla cremazione, o esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione
- c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- e) decorsi 20 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto provvedendo alla traslazione delle salme dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale e, se necessario, alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere a disposizione del Comune;
- f) nel caso di sepoltura abbandonata per incuria, previa diffida a provvedere al suo ripristino, disponendo la traslazione delle salme dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale oltre alla rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico-artistico;

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nel caso di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Resta intesa, per le concessioni in uso perpetuo già rilasciate, la revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

Articolo 46

Estinzione di concessione cimiteriale

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'Articolo 98 del d.p.r. n. 285/90. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, con recupero anche coattivo dei relativi costi.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 Pagamento delle operazioni cimiteriali

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia. Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e previo loro consenso.

Articolo 48 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme e disposizioni statali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 49 Abrogazioni di norme

Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute in precedenti Regolamenti comunali incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 50 Obblighi personale cimiteri

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, la tenuta dei registri prescritti e la conservazione degli atti. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

2. Il custode del cimitero deve:

- a) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- b) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- c) curare la pulizia dei portici, dei locali in generale di tutto il cimitero;
- d) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;
- e) avvertire il Responsabile di Servizio competente, di tutte le necessità che si presenteranno ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite;
- f) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

E' vietato a suddetto personale:

- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o ditte
- segnalare nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri
- eseguire all'interno del cimitero qualsiasi attività per conto di privati

- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro.
- trattenere cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

3. La violazione degli obblighi o divieti anzidetti costituisce violazione disciplinare salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

Articolo 51

Fonti normative

Costituzione italiana; titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.; libro terzo titolo I capo II codice civile; decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; Legge 26/2001; legge 130/2001; Dpr 254/2003; Legge Regionale 29.07.2004 n. 19 e successive Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871; circolare Regione Emilia-Romagna Prot. AMP/DPA/1493 del 21 gennaio 2005; Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10; Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156; Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4.

Articolo 52

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 14/12/2020 nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.